

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1967

MSR 142387

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA	
Posiz	E 3657/15
N. di carico	142387

ENRICO POGGI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1967

*(pronunciato il 9 gennaio 1967
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



ENRICO POGGI
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1967

MSR 142387

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1967

*(pronunciato il 9 gennaio 1967
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



Interprete del sentimento della Corte tutta, ho l'onore di esprimere al Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura la viva gratitudine per il suo intervento a questa solenne adunanza annuale.

Ringrazio inoltre S. Eminenza il Cardinale Vicario di Sua Santità, i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Corte Costituzionale ed il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il vice Presidente ed i Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro di Grazia e Giustizia e gli altri Membri del Governo, i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, l'Avvocato Generale dello Stato ed i Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.

L'anno decorso è stato dolorosamente segnato all'inizio del Novembre dalle disastrose alluvioni che hanno interessato pressochè un terzo della Penisola, provocando la morte di oltre cento persone e creando uno stato di estremo disagio, ancora non del tutto superato, per le popolazioni delle zone colpite.

Fra queste è la Toscana e segnatamente Firenze cui spetta un doloroso primato fra le città consorelle per la perdita o deterioramento di opere d'arte di eccezionale pregio ed interesse storico e per i danni subiti dal patrimonio bibliografico ed archivistico, raccolto nella Biblioteca Nazionale ed in altri Istituti.

In tanta sventura non sono mancati, come sempre accade, i profittatori, ma si è anche inserito un episodio degno di ricordo. Alludo al comportamento di alcuni detenuti nelle carceri fiorentine che incuranti del rischio che personalmente correvano hanno contribuito a trarre a salvamento alcuni funzionari dello stabilimento. Da tale condotta il Capo dello Stato, con un'umana sensibilità, ha tratto motivo per un provvedimento di clemenza che ha incontrata l'unanime approvazione.

Nel corso del 1966 sono stati collocati a riposo i seguenti Magistrati della Corte: dott. Auriemma Salvatore, dott. Dragotto Alfonso, dott. Fibbi Luigi, dott. Foschini Amedeo, dott. Leonardo Filippo, dott. Macaluso Giuseppe, dott. Michienzi Saverio, dott. Migliardi Giovanni, dott. Nobile Migliore Carmelo ed i Consiglieri dott. Domenicano Sisto, dott. Cantarano Cassiodoro e dott. Guzzardi Gesualdo.

Nello stesso anno 1966 è deceduto il Consigliere dott. Scorselli Giuseppe.

* * *

La statistica relativa al movimento dei processi civili presso i vari uffici, nell'annata 1° luglio 1965-30 giugno 1966 conferma la crisi dell'istituto della Conciliazione. A tali uffici sono affluiti poco meno di 40.000 processi contro i 150.000 circa del 1957, anno in cui si iniziò la progressiva diminuzione degli affari.

La situazione non va probabilmente attribuita soltanto al modesto limite, in termini di valore reale, della competenza degli uffici.

Infatti il numero dei processi esauriti nel triennio 1963-66 è andato via via riducendosi, complessivamente del 19 %.

Non è quindi azzardato pensare ad insufficiente preparazione e solerzia di una sensibile aliquota dei Conciliatori.

E poichè colla legge 25 luglio 1966, n. 571, il limite di valore della competenza dei Conciliatori è stato portato dalle 25.000 alle 50.000 lire si prospetta opportuno un riesame dei criteri e dei procedimenti sin qui seguiti per la scelta e nomina degli stessi. Quanto al loro stato giuridico dovrebbe essere considerata la possibilità di deroga al principio dell'assoluta gratuità della funzione, per quanto riguarda almeno gli uffici di maggiore importanza.

Le Preture, quali giudici di primo grado hanno ridotta la pendenza, rispetto all'annata precedente, da 296.000 a 283.000 unità essendo stati definiti 13.000 processi oltre il numero di quelli sopravvenuti.

Anche per le Preture l'aumentato limite della competenza per valore (da 250.000 a 750.000) pone dei gravi problemi, in relazione non solo al potenziamento di parte degli uffici per quanto riguarda il personale, ma anche ad un aspetto dell'attuale legislazione, in materia di ordinamento giudiziario, che favorisce l'avvicinarsi continuo nelle sedi meno ambite, di uditori con funzioni o di aggiunti, a scadenze ravvicinate, con comprensibili conseguenze a scapito della continuità del servizio.

Il movimento dei processi, sempre presso le Preture come giudici di appello presenta una progressiva riduzione delle sopravvenienze, nel triennio, da 513 a 430 e, quindi, a 364 unità, mentre i processi esauriti scendono da 767 a 582 e infine a 440.

I tribunali, come giudici di primo grado chiudono il periodo considerato con una pendenza al 30 giugno 1966 di 462.000 unità, cioè con un aumento del 30 % rispetto a quello del 30 giugno 1963.

Per i processi in grado di appello si segnala un modesto aumento (6 %) dall'inizio alla fine del triennio considerato.

Presso le Corti di Appello i procedimenti in cognizione diretta, fino ad ora in progressiva diminuzione, hanno segnato, nonostante il minor numero dei sopravvenuti un lieve aumento dovuto al minor numero dei processi esauriti.

Per i processi in grado di appello, per i quali la pendenza al 30 giugno 1963 era stata inferiore alle 35.000 unità, la stessa è salita progressivamente ad oltre 36.000 a poco meno di 38.000 ed infine ad oltre 40.000.

Presso la Corte Suprema il movimento totale (procedimenti ordinari, conflitti di competenza, conflitti di giurisdizione) si è concretato al 30 giugno 1966 in una pendenza superiore, rispettivamente del 5,7 %; 12,2 % e 9,5 % a quella risultante nelle tre annate precedenti.

La pendenza dei procedimenti ordinari, malgrado il maggior numero dei ricorsi esauriti rispetto all'annata precedente è salita a 10.600 unità con un complessivo aumento del 29 % sul livello del 30 giugno 1963 (8.200).

* * *

Per i processi penali la fondamentale emergenza dei dati statistici a disposizione è l'aumento delle pendenze al 30 giugno 1966, nei confronti di quelle iniziali al 30 giugno 1965, eccezion fatta per gli Uffici di istruzione ed i Tribunali dei minorenni.

Per questi ultimi il dato è confortante perchè alla diminuzione (di 2.100 unità) dei sopravvenuti corrisponde un numero pressochè doppio dei processi esauriti (sempre in relazione alla annata precedente).

Per gli Uffici di istruzione, invece, la variazione di pendenza è in funzione anzichè di un maggior numero di processi esauriti, di un minor numero di sopravvenienze.

Infatti, il numero dei processi esauriti nel 1965-66 ha subito esso pure una flessione, per quanto lieve.

Per gli altri Uffici, ove le pendenze si sono aggravate si osserva: per le preture, la maggior pendenza finale (599.000 unità, pari al 155 % di quella del 30 giugno 1963) riflette il massiccio aumento dei processi sopravvenuti (554.000) nel corso del triennio, che non è stato possibile fronteggiare malgrado la definizione di un maggior numero di processi rispetto alle due annate precedenti; maggior numero a condizionare il quale ha indubbiamente concorso l'amnistia del ventennale della Repubblica. Senza tale apporto in altri termini si sarebbe nettamente rivelata l'impossibilità di molti degli Uffici di Pretura a far fronte al normale afflusso del lavoro penale.

Presso le Procure e presso i Tribunali come giudici di primo grado l'aumento delle pendenze (rispettivamente dell'11 % e del 13 %) rispecchia il minor numero dei procedimenti esauriti. Infatti i procedimenti sopravvenuti sono stati sensibilmente meno di quelli delle precedenti annate.

Bilancio deficitario anche per le Procure dei Minorenni, presso le quali alla modesta flessione dei procedimenti sopravvenuti si è accompagnata una riduzione dei procedimenti esauriti.

Aumento della pendenza anche per le Corti di Assise ove ad un aumento di sopravvenienze rispetto all'annata precedente si è aggiunta la riduzione degli esauriti.

I Tribunali, giudici in secondo grado hanno dovuto far fronte ad un maggior numero di sopravvenienze, già manifestatosi nell'annata precedente, nella quale inoltre si era avuta una flessione nei processi esauriti, talchè le pendenze sono giunte ad una cifra che rappresenta il 64 % di aumento, in relazione a quelle esistenti al 30 giugno 1963.

Minor numero di processi esauriti si è avuto anche per le Corti di Appello ed in conseguenza la pendenza è aumentata del 15 %; mentre le Corti di Appello per minorenni, che hanno esaurito un maggior numero di procedure hanno dovuto far fronte a un sensibile aumento dei sopravvenuti.

In diminuzione invece i processi esauriti presso le Corti di Assise di Appello con conseguente lieve aumento della pendenza in relazione all'anno precedente.

La Corte Suprema, presso la quale sono affluiti in totale 33.970 procedimenti (ordinari e speciali) contro i 28.455 dell'annata precedente, ne ha esauriti 22.932 (contro 21.077).

Ne è derivata così una pendenza finale di 35.985 unità, contro le 24.947 del 30 giugno 1965 e le 17.569 del 30 giugno 1964, al termine, cioè, di una annata in cui, grazie all'amnistia del gennaio 1963, il numero dei procedimenti esauriti era salito a ben 35.947.

I dati riguardanti il movimento dei ricorsi civili e penali alla Suprema Corte vanno valutati con riferimento alla situazione deficitaria degli organici, protrattasi a lungo e tuttora in fase di miglioramento che però non può essere rapido come sarebbe necessario.

Infatti ancora attualmente l'organico è di gran lunga inferiore, per quanto riguarda i Consiglieri, al limite previsto dalla legge del 1963, n. 1, e d'altra parte la integrazione non può essere immediata.

Pertanto le cifre statistiche surrichiamate riflettono pur sempre il risultato di una dura e meritoria fatica per la Magistratura Suprema.

Rilievo, infine, che non è possibile in questo momento fare previsioni circa le ripercussioni che, sul movimento dei processi penali, dell'anno che si inizia, avrà la decisione n. 127 del 1966 della Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda gli aspetti della criminalità nell'annata i dati statistici a disposizione rivelano, per quanto riguarda i reati denunciati un miglioramento della situazione, nel senso di un minor numero globale di delitti denunciati, il cui ammontare aumentato progressivamente dal 1961-62 al 1963-64 e lievemente diminuito nell'annata successiva, ha subito un'ulteriore flessione scendendo a 1.005.000 contro 1.082.000 del 1963-64.

Rimandando ai prospetti statistici che correderanno questa relazione, per le variazioni verificatesi per singoli reati o classi di reati osservo che dai dati stessi, non emergono dal punto di vista criminologico differenze di rilievo nei confronti delle annate precedenti.

Manifestazioni di particolare gravità di delinquenza associata si sono verificate in Sardegna con una recrudescenza di delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, contraddistinte per l'accurata preparazione e, talora per estrema afferratezza nella esecuzione.

Per quanto riguarda la lotta contro la mafia siciliana continua tenace l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dal Sen. Pafundi. Questi, recentemente intervistato, ha operato una opportuna messa a punto per quanto riguarda notizie infondate concernenti pretese compromissioni di alcuni ambienti, dimostrando ancora una volta lo scrupolo con cui è condotta l'indagine che, non dubitiamo, debba dare i suoi frutti una volta compiuta.

* * *

I dati suesposti rispecchiano indubbiamente una situazione assai pesante per il suo protrarsi da lungo tempo e per la tendenza all'aggravamento.

Non meraviglia quindi che si sia ad un certo momento ingenerato un senso di sfiducia negli uomini preposti all'ammi-

nistrazione della Giustizia, venendone così compromesso il prestigio della Magistratura nel suo complesso.

Era quindi necessario che i fattori di tanto pericolosa situazione venissero individuati ed i correlativi problemi fossero realisticamente impostati in rapporto al fine di mettere la Magistratura in grado di « rendere giustizia ai cittadini, assicurando ad essi decisioni rapide e certezza di diritto, avendo tutti gli altri problemi ed interessi un valore senza dubbio importante ma sempre strumentale rispetto al primo e pertanto ad esso subordinato ».

Con queste parole il Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ribadiva nella seduta del 14 luglio 1966, dinanzi al Consiglio medesimo, i concetti espressi, sempre parlando in sede di consiglio superiore, nel discorso tenuto nell'aprile del 1965 che tanto aveva contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica al grave problema, ormai impostato nei suoi termini concreti e veramente essenziali.

Fra le due date sopra ricordate, una complessa indagine statistica è stata eseguita dal Consiglio Superiore sotto la direzione e l'appassionato interessamento del suo Vice Presidente On.le Rocchetti in ordine, fra l'altro, al carico di lavoro annualmente recepito dai vari ordini di ufficio, alla durata media dei procedimenti, agli organici dei detti Uffici ed alla produttività media dei singoli Magistrati.

Veniva così posta una base concreta, per la diagnosi del male e per la ricerca dei rimedi opportuni, oltrechè per la eventuale modificazione delle circoscrizioni, e la revisione degli organici dei singoli uffici, secondo il criterio di una più razionale utilizzazione dei Magistrati; esigenza questa che la indagine ha dimostrato doversi prospettare nel senso di un incremento degli organici delle Preture e dei Tribunali.

L'attuazione di tale programma e l'apprestamento di sedi funzionali e decorose, attrezzate e corredate di mezzi atti al più celere svolgimento dei servizi essenziali, negli uffici che ne difettano (e sono purtroppo la maggioranza) non potrà non contribuire innanzi tutto a far sì che le cause abbiano in primo grado una trattazione sollecita e insieme sufficientemente ap-

profondità, riducendosi così gli incentivi a ragionevoli mezzi di gravame.

E' d'altra parte evidente che raggiunte siffatte condizioni (e solo così) le riforme degli ordinamenti processuali, civili e penali da tempo invocate potranno dare al processo uno svolgimento agile e serrato senza pregiudizio della giusta definizione della lite.

* * *

In proposito ritengo opportuno intrattenermi circa le direttive giusta le quali dovrebbe attuarsi la riforma del Codice di Procedura penale, secondo il progetto di delega al governo, per la riforma medesima, tenendo presente il testo che la proposta di legge ha assunto in esito alla discussione fattane dalla Commissione di Giustizia, in sede referente.

Va rilevato al riguardo che, mentre a tenore dell'art. 76 C.P. è necessaria e sufficiente, per una valida delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa, la determinazione di principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, nel caso della riforma di cui si tratta si è andati oltre tale esigenza in quanto viene talora enunciata la norma che dovrà essere sostanzialmente inserita nel testo del nuovo codice.

Tale metodo è giustificato nella relazione al progetto, in quanto: « l'adozione di formule late e generiche avrebbe potuto gravare nella successiva fase di attività legislativa delegata, nel corso della quale avrebbero potuto insorgere dubbi e quindi rinascere discussioni sulle concrete soluzioni da adottare, nella elaborazione del testo del codice ».

Ed è giustificazione indubbiamente valida, dal punto di vista giuridico e pragmatistico.

In concreto il metodo ha avuto applicazione fra l'altro per il contenuto del punto 30 dell'originario progetto e 38 del testo approntato dalla Commissione referente, in rapporto ai quali sostanzialmente la disposizione dell'art. 467 C.P.P. dovrebbe essere sostituita da altra del seguente tenore: « Il P.M. ed i difensori possono procedere direttamente all'esame dell'imputato, dei testimoni e dei periti, con le garanzie idonee

ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del Presidente del Collegio o del Pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il Presidente o il Pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

Orbene, mentre debbo riconoscere che nel progetto trovano adeguato riconoscimento le esigenze fondamentali, da tempo sentite, come tali dalla coscienza pubblica, di garanzia dei diritti della difesa e della tutela della libertà personale del prevenuto, fino al limite in cui esigenze di giustizia e di sicurezza non impongano una restrizione di essa, mentre giudico degno di approvazione l'affidamento dell'istruzione unificata al Giudice Istruttore; l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove; i limiti introdotti, rispetto all'attuale art. 27 C.P.P. in ordine al contenuto ed estensione dell'autorità del giudicato penale, nel giudizio civile per le restituzioni od il risarcimento dei danni; non posso invece tacere le mie perplessità per quanto riguarda l'adozione del sistema dell'esame diretto di imputati, testi e periti, da parte del P.M. e dei difensori, seguito dall'esame incrociato, mutuandosi in pieno tale sistema dal diritto processuale anglosassone, come risulta dai resoconti stenografici della seduta del 19 novembre 1966 della Commissione referente.

Evidentemente si è pensato che il sistema della Cross examination costituisca un aspetto essenziale e quindi necessariamente conseguenziale al principio accusatorio; e d'altra parte, si è motivata la proposta in quanto l'esame diretto consentirebbe, al giudice « la formazione di un convincimento basato sulle immediate reazioni dell'imputato e dei testimoni alle domande ed alle contestazioni loro rivolte dalle parti interessate al giudizio ».

Le obiezioni cui, a mio giudizio, presta il fianco la proposta, riguardano:

1^o) la compatibilità del sistema della Cross examination coi principi fondamentali del nostro diritto pubblico di cui il diritto processuale è parte integrante;

2^o) la fondatezza (o illusorietà) del presupposto da cui evidentemente si parte che le risposte ottenute in sede di esame diretto, come immediata reazione alle sollecitazioni ed alla pressione psicologica sull'interrogato, esercitata mediante lo esame condotto coi procedimenti propri dell'istituto di cui trattasi, diano per ciò stesso una garanzia di obiettiva veridicità.

Sul primo punto (di primaria importanza in materia) va innanzitutto considerato che il sistema anglosassone presuppone la vigenza del principio « *attore non probante, reus absolvitur* », per il quale incombe all'accusatore, pubblico o privato, un onere formale della prova, al cui mancato assolvimento, da parte dell'accusatore medesimo, non può sostituirsi l'iniziativa del Giudice. Secondo il nostro diritto, invero non è ammissibile che il Pubblico accusatore, in sede di giudizio, riconoscendo di non poter fornire la prova della colpevolezza dell'imputato, dichiararsi di rinunciare all'azione intentata contro di lui.

Gli è bensì consentito di chiedere l'assoluzione del prevenuto, senza peraltro che ciò vieti al Giudice, ormai investito del compito di decidere il caso, addivenire a diversa conclusione e così, eventualmente di pronunciare condanna, ovvero di disporre, nei limiti di legge, l'integrazione della prova.

La diversità dei principi che reggono rispettivamente il nostro procedimento e quello anglosassone è ribadita dalla posizione riservata da quest'ultimo all'imputato. Questi, una volta dichiaratosi *not guilty*, non è soggetto ad interrogatorio, salvo che chiedi di testimoniare a proprio favore, non consentendo la legge, altrimenti, di mettere l'imputato in situazione da cui potrebbe scaturire un'auto accusa.

Pertanto, la procedura proposta, per questa parte, darebbe luogo ad un processo accusatorio spurio (nei confronti di quello preso a modello) nel quale l'imputato potrebbe, sotto certi aspetti, trovarsi in posizione deteriore in confronto dell'attuale.

* * *

Ma anche sotto un altro aspetto non è a mio parere consigliabile l'inserzione, nel nostro ordinamento, dell'esame diretto dei testi da parte del P.M. e delle difese: Il nostro processo è in fatti dominato dal principio del libero convincimento del Giudice, a differenza del processo anglosassone, nel quale le *rules of evidence* sostanzialmente rispecchiano un complesso sistema di prova legale.

Al riguardo nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1956, per il distretto della Corte di Bologna ebbi a ricordare che in un libro allora da poco pubblicato con titolo « *Justice at work* » l'autore che era stato Giudice di una Corte Superiore Inglese, scriveva fra l'altro che « le regole di prova, formatesi ab immemorabili ed appartenenti ai grandi feticci della professione legale, se aggravano senza necessità le spese e la durata dei giudizi e non hanno in parte alcuna giustificazione razionale, hanno comunque per effetto di elevare la soglia della prova richiesta per condannare, ad un livello più alto di quello che si pretende nei Tribunali di qualsiasi altro paese... ». Orbene in un sistema di prova legale, il controllo da parte del giudice circa l'ammissibilità di determinate domande si svolge agevolmente su di una linea predeterminata dalla *rules of evidence* soprarichiamate, e quindi senza dar normalmente luogo a situazioni di tensione quali verosimilmente insorgerebbero nei nostri tribunali.

Infine l'esempio inglese, per il quale il Giudice non partecipa attivamente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, condotta sostanzialmente dall'accusatore pubblico e dalle difese, limitandosi la sua funzione ad interventi per così dire esterni rispetto all'oggetto dell'istruttoria medesima, non ritrova, nel nostro ordinamento una situazione analoga, che ne giustifichi l'adozione.

E' infatti compito fondamentale del Giudice quella di illuminare i giurati, mediante il riassunto finale sul principio per cui può pronunciarsi condanna solo se le prove raccolte escludono ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza; nonchè

sulle risultanze fondamentali, obiettivamente esposte, del dibattimento; ed è chiaro che la sovranità dei giurati nell'accertamento del fatto potrebbe apparire illusoria se il riassunto provenisse da persona che abbia partecipato attivamente allo espletamento dell'istruttoria dibattimentale e la cui obbiettività possa essere perciò, in qualche modo, posta in dubbio.

Si tratta ora di vedere se le ragioni fin qui esposte, di ordine sistematico e di diritto comparato, non debbano eventualmente cedere al vantaggio che la ricerca della verità nel processo potrebbe trarre, come mostra di ritenere la relazione al progetto, dal fatto che l'esame diretto consente al giudice di sorprendere le immediate reazioni dei soggetti esaminati alle domande loro rivolte.

Orbene la mia opinione è che tale immediata reazione può in concreto rispecchiare una risposta spontanea e genuina, ma che con altrettante probabilità può non avere significato in quel senso.

Tutto dipende da un complesso di fattori attinenti alla personalità dell'esaminato e dallo stato d'animo in cui si trova in quel momento e ciò in rapporto anche al modo ed al tono in cui l'esame viene condotto.

Dirò anzi che sotto tale secondo aspetto il sistema può riuscire fatale per l'imputato innocente ed il teste coscienzioso; e privo di mordente, invece per il delinquente incallito o per il teste in malafede.

Non si deve d'altra parte dimenticare che il sistema accusatorio, come è inteso nelle Corti degli Stati Uniti, e, di esso, proprio l'aspetto caratteristico costituente dall'esame diretto ed incrociato dei testimoni, è stato colà messo — per così dire — sotto accusa, in rapporto al suo rendimento nel processo.

Già nel 1950 il giurista Llewellyn noto per una sua concezione del realismo giuridico, nello scritto intitolato: *Anthropology of the criminal guilt*, dopo avere richiamato i fondamentali aspetti del procedimento nei quali si sostanzia la tutela dell'accusato, osservò che le misure previste dovrebbero essere attuate in modo da riuscire ragionevoli e servire concreta-

mente allo scopo anzichè risultare futili, facendosene cioè applicazione « in modo elastico, piuttosto che *pietrificato* ».

E tutto ciò per concludere che è impossibile agire più funzionalmente finchè il *tono* rimane quello di un duello a distanza fra due avversari, nel quale ogni conflitto fra l'interesse alla verità e l'interesse dei contendenti è risolto nel secondo senso.

Più di recente, cioè, nell'anno testè decorso, è stato pubblicato negli Stati Uniti uno studio di James Marshall, Avvocato del foro di New York e professore aggiunto di Pubblica Amministrazione, studio intitolato: « Diritto e psicologia in conflitto ».

In esso sulla base di appropriate indagini di psicologia sperimentale e sociale sono messi in discussione, sotto l'aspetto dell'attendibilità, i risultati della prova per testimoni condotta coi metodi attualmente in uso e così la critica attinge in definitiva il sistema accusatorio nel suo complesso ed in specie in quell'aspetto di esso che è rappresentato dalla Cross examination.

Tanto il Llewellyn quanto il Marshall riconoscono per vero che le cose sono diverse e vanno meglio, in Inghilterra che si giova di una più antica tradizione e, per i processi delle Corti Superiori di un foro di grande prestigio. E' anche da notare che il Barrister inglese non intrattiene diretti contatti con il cliente, provvedendo a ciò il solicitor e che ciò contribuisce a dare all'esame condotto dall'avvocato, che costituisce l'aspetto fondamentale della sua funzione nel giudizio, un tono più distaccato e signorile, improntato ad ironia piuttosto che a inquisitoria virulenta con indubbio vantaggio, in definitiva, per il compito della giuria.

Non vi è quindi ragione, a mio giudizio, di sottrarre al Presidente del Collegio ed al Pretore le funzioni di direzione del dibattimento per farne un mero moderatore dell'attività delle parti.

* * *

Una riforma invocata da tempo, che non potrebbe non giovare al miglior funzionamento della giustizia, è indubbiamente quella dell'ordinamento giudiziario di cui potrebbe

formare parte integrante la materia dell'organizzazione e funzione del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'attuale disciplina del Consiglio invero è da tempo soggetta a critiche; e vari progetti di legge di iniziativa parlamentare in cui si prospettano riforme più o meno radicali attendono l'esame del Parlamento.

A giustificare le modificazioni proposte è spesso invocato l'argomento che la normativa attuale non risponde ai principi dettati dalla Costituzione che anzi verrebbero, nello spirito almeno, contraddetti.

Per mio conto non esito a dire che simili assunti sono spesso inficiati da argomentazioni animate da spirito polemico che portano talora a travisare il significato delle previsioni costituzionali di cui si assume, aprioristicamente la violazione.

Così in ordine alla soppressione della carriera e di ogni potere di tipo gerarchico attribuito ai Magistrati con funzione direttiva si invocano gli artt. 102, 2° comma e 107, 3° comma, ma si dimentica l'art. 104 che prevede la rappresentanza in seno al consiglio delle singole *categorie* dei Magistrati (parola di significato tecnico, per cui la categoria si identifica in sostanza col *grado*) e l'art. 105 che parla di promozioni e, rispettivamente, si dimentica l'art. 110 CO in relazione agli artt. 13, 14 e 16 della legge sulle guarentigie, giusta i quali i Magistrati con ufficio direttivo partecipano in sostanza alla funzione propria del Ministro di provvedere alla organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

In realtà definendo la Magistratura ordine autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere la Costituzione ha riguardo all'ordine medesimo nel suo complesso, fermo, si intende il principio che nell'ambito dell'ordine ogni giudice, ai fini delle decisioni affidategli, è « soggetto soltanto alla legge ».

D'altra parte il concetto di ordine autonomo ed indipendente importa che fra i soggetti che ne fanno parte si attui una distribuzione di compiti, secondo vari criteri, ma importa altresì, perchè l'organizzazione funzioni razionalmente e adeguatamente il formarsi di una coscienza e di una mentalità

coerenti alle finalità dell'ordine stesso; ed, infine, di una normativa deontologica appropriata.

Sotto tale aspetto la funzione di esempio più che di mentore degli anziani nei confronti dei giovani Magistrati, per la formazione in essi di quella coscienza e mentalità, non può essere contestata, ma è altrettanto vero che, specialmente in tempi in cui incalzino nuove esigenze e si profilino profondi cambiamenti nell'ordine sociale, possa crearsi uno stato, per così dire di tensione fra gli anziani ed i giovani, divergendo essi nell'apprezzamento di quelle esigenze, e si profili quindi un conflitto di mentalità se non di ideologie che vedrà normalmente il Magistrato anziano appartenente a più elevata categoria in posizione di quasi istintiva resistenza di fronte ad interpretazioni, tesi o riforme innovatrici.

Per fare un esempio che traggo dalla interessante relazione presentata dall'On.le Fortuna alla Commissione referente per la riforma del Codice di Procedura penale, ricorderò che, durante le discussioni svoltesi nel 1865 in Parlamento, per la unificazione della legislazione penale, la Magistratura di Cassazione prese posizione per il mantenimento della pena di morte, mentre la Magistratura di Appello fu in maggioranza contraria.

Trattasi del resto di un fenomeno per così dire fisiologico e pertanto per nulla allarmante, finchè il contrasto di mentalità cui dà luogo sia valutato ed espresso dall'una e dall'altra parte « con occhio chiaro e con affetto puro » quando cioè nessun secondo fine animi i sostenitori delle tesi in conflitto e non venga meno il reciproco rispetto fra i contendenti.

Sono anzi certo che sviluppandosi con l'osservanza di tali limiti, il dibattito di idee potrà fornire anche al Legislatore utili elementi ai fini delle indicate riforme.

Con tale auspicio, Signor Primo Presidente, e con l'augurio che l'anno prossimo il mio successore possa presentare alla Corte ed alla Nazione una situazione nettamente migliorata nell'amministrazione della giustizia, Vi chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 1967 per la Suprema Corte di Cassazione.